



AUTOMOBILE CLUB CASERTA

***REGOLAMENTO
RECANTE DISPOSIZIONI SULL'ASSEMBLEA,
LA PRESENTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE
DELLE LISTE ELETTORALI E LO
SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM***

TITOLO I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ASSEMBLEA

ART.1 **(Convocazione)**

1. L'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club è costituita da tutti i Soci, secondo quanto stabilito al successivo art.4 ed è convocata dal Presidente con le modalità indicate dall'art.50 dello Statuto. Ad integrazione di dette modalità, può essere disposto l'invio al domicilio dei Soci dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
2. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria o in sessione straordinaria nelle ipotesi previste dall'art.49 dello Statuto. Nei casi in cui la sessione straordinaria sia richiesta dal Consiglio Direttivo o dal quinto dei componenti l'Assemblea, il Presidente convoca l'Assemblea entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. La richiesta deve altresì indicare gli argomenti specifici da iscrivere all'ordine del giorno.

ART 2 **(Ordine del giorno)**

1. Nessun argomento può essere trattato se non sia iscritto all'ordine del giorno su iniziativa del Presidente o del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei Soci.
2. Il Presidente iscrive all'ordine del giorno della prima Assemblea successiva gli argomenti a lui pervenuti dal Consiglio Direttivo e dai Soci, nel numero previsto, durante l'anno.
3. Il Presidente è tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno solo argomenti che, anche se richiesti dal Consiglio Direttivo e dai Soci secondo le modalità indicate, siano previsti espressamente dallo Statuto per l'espletamento delle funzioni proprie dell'Ente o comunque siano attinenti a materie che interessano direttamente i fini istituzionali dell'Ente.

ART.3 **(Disciplina delle Assemblee)**

1. Le riunioni dell'Assemblea non sono pubbliche. Il Presidente dell'Automobile Club d'Italia può designare uno o più delegati per assistere all'Assemblea dell'AC. La trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno può essere invertita a giudizio del Presidente dell'Assemblea o su richiesta della maggioranza dell'Assemblea.

- 
2. Il Presidente dell'Assemblea è investito di potere discrezionale per assicurare l'ordine, l'osservanza delle leggi e delle regolamentazioni relative all'Ente e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Egli può ordinare l'espulsione di chiunque causi disordine; può sospendere o sciogliere l'adunanza ove ricorrano gravi e giustificati motivi. In tale ultimo caso, verrà data tempestiva comunicazione al Presidente dell'Automobile Club d'Italia.
 3. In caso di scioglimento dell'Assemblea il Presidente dell'AC, con le modalità indicate al precedente art.1, comma 1, provvederà a riconvocarla, entro trenta giorni, per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno non definiti.

ART.4 (Ammissione dei Soci all'Assemblea)

1. Possono partecipare all'Assemblea i Soci dell'AC che risultino tali alla data di convocazione e che mantengano la qualità di Socio anche alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa. I Soci partecipano personalmente all'Assemblea, senza possibilità di delega, previo riconoscimento personale ed esibizione della tessera associativa. I Soci che partecipano all'Assemblea appongono la propria firma di presenza in un apposito elenco.
2. Non possono partecipare all'Assemblea i Soci diretti dell'Automobile Club d'Italia di cui all'art.45 dello Statuto.
3. Qualora si tratti di Soci Persone giuridiche o Enti pubblici e privati, previsti dall'art.38, comma 1 dello Statuto, la partecipazione all'Assemblea spetta alla persona che abbia la rappresentanza legale dell'Ente, il quale può delegare altra persona con deleghe generali o speciali secondo l'ordinamento dell'Ente di cui trattasi.

ART.5 (Modalità di svolgimento della riunione - Verbale)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'AC o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, da uno dei propri componenti delegato dal Presidente.
2. Il Segretario dell'Assemblea, designato ai sensi dell'art.52 dello Statuto, redige, sotto la direzione del Presidente, il verbale della riunione, menzionando il numero dei Soci intervenuti, gli argomenti all'ordine del giorno, la trattazione dei medesimi secondo l'ordine di discussione e di votazione e riferisce succintamente sugli interventi, sulle proposte e sulle decisioni adottate e su quant'altro sia ritenuto necessario a documentare atti o fatti verificatisi nel corso della riunione.
3. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e ad esso viene data pubblicità mediante affissione nell'albo sociale.

4. Nel caso in cui, per mancanza del numero legale, l'Assemblea non possa deliberare in prima convocazione, deve essere redatto apposito verbale di constatazione sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VOTAZIONE

ART.6 **(Forme di votazione)**

1. L'Assemblea, con il rispetto delle modalità di cui agli artt. 51 e 52 dello Statuto, delibera per alzata di mano o per scrutinio segreto.
2. Delibera per scrutinio segreto su richiesta di un quinto dei Soci presenti ovvero se via sia stata determinazione in tal senso del Consiglio Direttivo. In tale ultima ipotesi, il Consiglio Direttivo decide della votazione a scrutinio segreto in una sua adunanza che può essere tenuta fino al giorno avanti a quello dell'Assemblea.
3. In ogni caso, la votazione riguardante le persone dei Soci, l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti deve essere fatta per scrutinio segreto.
4. In caso di votazione a scrutinio segreto, l'Assemblea procede alla nomina di uno o più Collegi di Scrutatori, composti da un Presidente e da tre membri, di cui uno con funzioni di Segretario, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 10 e 18.

ART.7 **(Elettorato attivo)**

1. Ciascun Socio, anche ove abbia versato più quote associative, dispone di un solo voto. Sono ammessi a votare tutti i Soci che siano regolarmente associati alla data di convocazione e che mantengano tale qualità anche alla data di svolgimento dell'Assemblea. Non sono ammessi a votare i Soci diretti dell'Automobile Club d'Italia di cui all'art.45 dello Statuto.

ART.8 **(Eleggibilità alla carica di componente il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti - Incompatibilità)**

1. Sono eleggibili alla carica di componente il Consiglio Direttivo i Soci persone fisiche che risultino tali alle date previste dall'art.4, comma 1.
2. I dipendenti dell'AC sono ineleggibili. Sono altresì ineleggibili i Soci diretti dell'Automobile Club d'Italia, di cui all'art.45 dello Statuto.

- 
3. Sono eleggibili alla carica di componente il Collegio dei Revisori dei Conti dell'AC i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art.64 dello Statuto, anche non Soci dell'AC.
 4. E' incompatibile con la carica di componente del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti il mantenimento o l'assunzione di un rapporto di convenzionamento, di delegazione, di agenzia o sub - agenzia con l'AC e con Società controllate dall'ACI o dallo stesso AC, nonché l'assunzione di rapporti economici o commerciali con il medesimo Automobile Club. Fanno eccezione le cariche di amministratore di società controllate da ACI o da AC.
 5. E' altresì incompatibile con la suddetta carica il mantenimento o l'assunzione di quote di partecipazione o di incarichi di amministrazione in Società non partecipate dall'AC, che risultino titolari nei confronti dell'AC medesimo di uno dei rapporti contrattuali di cui al comma precedente.

ART.9

(Determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo dell'AC è composto da un numero di membri non superiore a nove che viene determinato dal Consiglio Direttivo uscente.
2. L'Assemblea, convocata per l'elezione del Consiglio Direttivo, può stabilire un numero diverso di componenti il Consiglio Direttivo, sempre entro il predetto limite massimo di nove membri, purché l'argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno della riunione, in conformità alle disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento.

ART.10

(Modalità di indizione delle elezioni)

1. Il Consiglio Direttivo adotta la delibera di indizione delle elezioni che deve contenere, oltre a quanto previsto nell'art.50 dello Statuto, l'indicazione del numero dei seggi elettorali, dell'orario delle votazioni, nonché la composizione del Collegio degli Scrutatori e, ove siano previsti più seggi elettorali, la composizione dei singoli Collegi e del Collegio centrale. Tale delibera deve altresì contenere l'indicazione del termine per la presentazione delle liste da parte dei Soci, che non può comunque essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione di cui al comma successivo.
2. La delibera di indizione delle elezioni deve essere adottata almeno 90 giorni prima della data di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo uscente e va resa nota, entro il termine massimo di sette giorni dalla data di adozione, mediante affissione nell'albo sociale e pubblicazione per estratto su un quotidiano a diffusione locale.

ART.11

(Presentazione delle liste per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di predisporre una lista orientativa, comprendente un numero di candidati non superiore ai Consiglieri da eleggere e che può contenere, oltre ai nominativi di tutti o parte dei Consiglieri uscenti, anche quelli di altri candidati. **Tale lista dovrà essere presentata secondo le modalità di cui al seguente comma.**

2. I Soci hanno facoltà di presentare liste orientative di candidati in numero non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere. Tali liste devono essere:
 - presentate da un numero di Soci non inferiore al 3% del totale. Ove tale percentuale corrisponda ad un numero di Soci inferiore a 100, la lista si intende regolarmente presentata se sottoscritta da almeno un numero equivalente di Soci. Qualora la medesima percentuale corrisponda ad un numero di Soci superiore a 1000, la lista si intende regolarmente presentata se sottoscritta da almeno 1000 Soci;
 - sottoscritte in modo leggibile dai Soci presentatori e portare l'indicazione del numero delle tessere sociali dei candidati e dei presentatori; **le firme dei soci devono essere autenticate da Notaio, da funzionari comunali preposti, dal Direttore dell'Automobile Club Caserta o da qualsiasi altro pubblico ufficiale per legge abilitato.**
 - accompagnate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati;
 - consegnate in busta chiusa e sigillata, personalmente al Direttore dell'AC o ad un suo delegato, da tre dei Soci presentatori, con contestuale esibizione della tessera sociale **e da un documento di riconoscimento valido**. Le stesse liste devono essere accompagnate dalla dichiarazione di presentazione dei Soci presentatori.

3. I Soci non possono sottoscrivere contemporaneamente, in qualità di Socio presentatore, più liste elettorali. Non è altresì consentita la contestuale candidatura in più liste elettorali.

ART.12

(Decisioni circa l'ammissibilità delle liste)

1. Le decisioni conseguenti all'eventuale mancanza dei requisiti richiesti per la presentazione delle liste dei candidati da parte dei Soci sono di competenza di un'apposita Commissione nominata dal Consiglio Direttivo con la delibera di indizione delle elezioni di cui al precedente art.10. Tale Commissione è composta da tre membri scelti tra i Soci che non siano candidati in liste elettorali ovvero che non abbiano sottoscritto le stesse in qualità di Soci presentatori.

ART.13

(Pubblicazione delle liste)

1. Le liste presentate dal Consiglio Direttivo e dai Soci sono esposte nell'albo sociale dell'AC, con l'indicazione dei rispettivi presentatori e, nel caso si tratti di Consiglieri uscenti, con l'indicazione, accanto al nome, di tale qualifica.

- 
2. La pubblicazione dovrà essere disposta almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni e proseguire sino alla conclusione delle operazioni elettorali.
 3. Della pubblicazione è data comunicazione su un quotidiano tra i più diffusi a livello locale.

ART.14

(Scheda di votazione e modalità per l'elezione del Consiglio Direttivo)

1. Qualora l'Assemblea proceda all'elezione del Consiglio Direttivo, i seggi elettorali devono essere aperti per non meno di quattro ore consecutive. Ciascun Socio vota su apposita scheda, contrassegnata dalla firma o dalla sigla di almeno due componenti il Collegio degli Scrutatori. La scheda priva di tali firme o sigle è nulla.
2. La scheda di votazione, contrassegnata con timbro dell'AC, deve contenere tutte le liste ammesse, ciascuna contraddistinta da un numero d'ordine progressivo, ed indicare i nominativi dei candidati di ciascuna lista elencati in ordine alfabetico. La lista ed i singoli nominativi sono preceduti da un quadratino per l'indicazione del voto. Per i candidati "Consiglieri uscenti" potrà essere indicata, accanto al nome, tale qualifica. Nel caso in cui la lista riporti un numero di candidati inferiore al numero dei Consiglieri da eleggere, vanno indicate tante righe in bianco in numero tale da giungere al numero complessivo dei Consiglieri da eleggere.
3. Il voto è personale e segreto. I Soci possono esprimere il proprio voto:
 - per tutti i candidati della lista, apponendo un segno di croce nell'apposito quadro della lista stessa;
 - apponendo il segno di croce a fianco dei nominativi dei candidati, anche appartenenti a liste diverse;
 - indicando, nelle apposite righe in bianco, i nominativi di altri Soci non compresi nelle liste, ove le liste stesse riportino un numero di candidati inferiore a quello dei Consiglieri da eleggere.
4. Le schede sono nulle allorché contengano segni, scritte o quanto altro possa rendere individuabile e riconoscibile l'elettore. Nelle votazioni per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo è nullo il voto quando il totale dei voti di preferenza e dei nomi scritti sulle apposite righe bianche sia superiore al numero dei Consiglieri da eleggere ovvero il voto riferito ad uno o più candidati ove l'indicazione dei medesimi produca incertezza anche relativa sulla loro identità.
5. A conclusione delle operazioni di voto, il Collegio degli Scrutatori predispone apposito verbale, con l'indicazione della composizione del seggio, del numero dei votanti, del numero delle schede valide, del numero delle astensioni, del numero dei voti riportati da ciascun candidato nonché di ogni

altro atto o fatto inerente le operazioni di voto. Il verbale di scrutinio è trasmesso al Presidente dell'Assemblea, il quale provvede alla proclamazione degli eletti, dandone atto nel verbale di Assemblea. In caso di più seggi, il Presidente del Collegio centrale degli scrutatori, sulla base dei verbali trasmessi dai Presidenti dei vari seggi, provvede a sommare i risultati parziali e a predisporre un verbale unico riportante i risultati definitivi di voto, che trasmette al Presidente dell'Assemblea, ai fini della proclamazione degli eletti.

6. Sono dichiarati eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il candidato più anziano di età.
7. Ai Soci proclamati eletti, non figuranti nelle liste ufficiali delle votazioni, deve essere data immediata notizia dell'elezione, con l'invito a comunicare la relativa accettazione entro il termine di tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

ART.15

(Modalità di votazione per l'elezione dei Revisori dei Conti)

1. Le norme di cui agli articoli precedenti si applicano anche per la presentazione e pubblicazione delle liste dei candidati e per l'elezione dei due Revisori dei Conti effettivi designati dall'Assemblea.
2. Tale elezione può essere effettuata contemporaneamente all'elezione del Consiglio Direttivo.

ART.16

(Insediamento del Consiglio Direttivo)

1. Il Presidente uscente convoca il nuovo Consiglio Direttivo entro quindici giorni dal ricevimento del verbale di Assemblea contenente la proclamazione degli eletti.
2. Nell'adunanza del nuovo Consiglio Direttivo, la Presidenza è assunta dal componente che abbia rivestito in precedenza per più tempo la carica di Presidente e, subordinatamente, di Vice Presidente. In mancanza di tali condizioni, la Presidenza è assunta dal componente che abbia riportato il maggior numero di voti.
3. Colui che assume la Presidenza nell'adunanza di cui al comma precedente pone immediatamente in votazione l'elezione del Presidente, la quale avviene per scrutinio segreto.

ART.17

(Insediamento del Collegio dei Revisori – Nomina del Presidente)

1. Il Presidente dell'AC, entro quindici giorni dal ricevimento del verbale di Assemblea contenente la proclamazione degli eletti, convoca i due revisori

effettivi eletti dall'Assemblea ed il revisore effettivo designato dal Ministero del Tesoro, i quali eleggono a scrutinio segreto il Presidente del Collegio.

2. Il Presidente del Consiglio Direttivo prende atto della nomina del Presidente ed insedia il Collegio dei Revisori.

TITOLO III DEL REFERENDUM

ART.18 (Votazioni)

1. Il Consiglio Direttivo può disporre che i Soci esprimano il proprio voto su qualsiasi argomento per corrispondenza, mediante referendum, ai sensi dell'art.51 dello Statuto. In caso di elezione del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti valgono le norme indicate nel precedente articolo 11 per la presentazione delle liste.
2. Con la deliberazione di indizione del Referendum, il Consiglio Direttivo designa il Notaio incaricato delle relative operazioni e nomina il Collegio degli Scrutatori, composto dallo stesso Notaio e da due Soci nonché dal Direttore dell'AC, o da un suo delegato, con funzioni di segretario.
3. In caso di referendum, l'avviso di convocazione di cui all'art.50 dello Statuto, deve indicare espressamente che l'Assemblea si tiene sia per corrispondenza che in forma ordinaria. Quest'ultima deve tenersi non prima di due giorni e non oltre cinque giorni dalla data stabilita quale termine ultimo per la restituzione delle schede per corrispondenza.

ART.19 (Modalità elettorali)

1. Ai Soci che risultino tali alla data di convocazione dell'Assemblea, sono spediti, a mezzo di posta ordinaria ed a cura del Notaio designato, che risulterà mittente, l'ordine del giorno e le schede di votazione. Dell'avvenuta consegna all'ufficio postale, il Notaio redige apposito verbale.
2. Ai fini di cui al precedente comma, è consegnato al Notaio l'elenco ufficiale dei Soci dell'AC aventi facoltà di voto, ciascuno dei quali è contraddistinto da un numero d'ordine progressivo.
3. La scheda per il voto per corrispondenza, richiudibile in modo tale da assicurare la segretezza del voto, è munita di un tagliando staccabile che riporta il numero d'ordine progressivo attribuito a ciascun Socio nonché uno spazio in bianco, che dovrà essere compilato a cura dello stesso Socio all'atto della manifestazione del voto, per l'indicazione delle proprie generalità.

- 
4. La scheda, timbrata a secco dal Notaio, deve contenere le istruzioni per la votazione e deve riportare il luogo, la data e l'ora della convocazione dell'Assemblea in forma ordinaria, nonché l'indicazione del termine perentorio entro il quale il voto per corrispondenza dovrà pervenire all'indirizzo del Notaio, con l'avvertenza che il voto si considera come non espresso qualora la stessa scheda sia pervenuta oltre il termine indicato per la restituzione. Sulle schede per corrispondenza non sono apposte le firme o sigle dei componenti il Collegio degli Scrutatori.
 5. In caso di votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo o dei Revisori dei Conti, la scheda deve altresì contenere l'indicazione di tutte le liste presentate, ferma restando la facoltà di integrare i nominativi ivi inseriti secondo le modalità previste dal precedente art. 14, comma 3.
 6. Il Socio, dopo aver espresso il proprio voto ed aver compilato con le proprie generalità l'apposito spazio bianco riportato sul tagliando annesso alla scheda, richiude la scheda stessa e la invia esclusivamente per posta ordinaria, con affrancatura a carico dell'AC, presso il recapito del Notaio.
 7. Si considera come non espresso il voto qualora le schede, pur pervenute nei termini, risultino manomesse o prive del tagliando numerato ovvero quando le generalità del Socio riportate nell'apposito tagliando della scheda siano difformi da quelle corrispondenti al numero d'ordine progressivo attribuito allo stesso Socio nell'elenco di cui al comma 2. Restano ferme tutte le condizioni di nullità previste dall'art.14 comma 4.

ART.20
(Modalità inerenti il voto per corrispondenza)

1. Scaduto il termine entro il quale le schede di votazione risultano pervenute al Notaio, lo stesso redige apposito verbale nel quale attesta il numero delle schede pervenute nei termini, con espressa indicazione di quelle che ai sensi del precedente articolo debbono considerarsi come non votate.
2. Sulla base di detto verbale il Collegio degli Scrutatori, previa verifica della rispondenza delle generalità del Socio riportate sul tagliando con l'elenco ufficiale dei Soci di cui all'art.19, comma 2, stacca i tagliandi numerati e predispone l'elenco nominativo dei Soci che, entro il termine di scadenza, hanno espresso il voto per corrispondenza. Il Collegio degli Scrutatori assicura altresì la conservazione dei tagliandi e delle schede, debitamente chiuse, fino alla data dell'Assemblea.
3. Nel giorno dell'Assemblea, le schede per corrispondenza vengono trasportate, a cura del Collegio degli Scrutatori, nel luogo ove si tiene l'Assemblea stessa ed ivi conservate sino al completamento delle operazioni di voto, concluse le quali le stesse sono unite alle altre e se ne procede allo spoglio.

4. All'Assemblea convocata contestualmente al referendum sono ammessi a votare, esclusivamente per scrutinio segreto, i Soci, non contemplati nell'elenco nominativo di cui al comma 2, che mantengano la qualità di Socio anche alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa.
5. Il Collegio degli Scrutatori, sulla base dell'elenco di cui al comma 2, esclude dal voto i Soci che hanno già espresso il voto per corrispondenza nei termini previsti. Effettuate le opportune verifiche, il Collegio degli Scrutatori, previo riconoscimento personale del Socio ed esibizione della tessera associativa o di altro documento equipollente, consegna al Socio stesso la scheda elettorale identica a quella già inviata per posta, priva del tagliando numerato.

ART.21 (Spoglio delle schede)

1. Chiuse le votazioni, il Collegio degli Scrutatori procede immediatamente all'apertura dell'urna ed allo spoglio delle schede votate nell'Assemblea, nonché di quelle pervenute per posta.
2. Delle operazioni di voto il Collegio degli Scrutatori redige apposito verbale che deve indicare il numero complessivo dei votanti, ripartiti tra voti espressi per corrispondenza e voti espressi in Assemblea, il numero delle schede valide, il risultato finale delle votazioni nonché ogni altro atto o fatto inerente le operazioni di voto. In caso di votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori, il verbale di scrutinio deve altresì riportare il numero dei voti riportati da ciascun candidato e deve essere trasmesso senza indugio dal Presidente del Collegio degli Scrutatori al Presidente dell'Assemblea il quale provvede alla conseguente proclamazione degli eletti, dandone atto nel verbale di Assemblea.

ART.22 (Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente titolo III, si osservano per il referendum, in quanto applicabili, le norme contenute nel titolo I.

ART.23 (Entrata in vigore del presente Regolamento)

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio Generale dell'ACI, ai sensi dell'art.63 dello Statuto.
2. Le relative norme saranno portate a conoscenza di tutti i Soci mediante affissione nell'albo sociale.
3. Eventuali successive modifiche dovranno essere approvate ai sensi degli artt.17 e 63 dello Statuto e portate a conoscenza dei Soci con le stesse modalità.